

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990» (1512), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 1

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990» (1512), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca il seguito della

discussione del disegno di legge: «Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990», d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Comunico che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolar-

mente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.

3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei

bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE